

40634
27392

3

STATUTO "Fondazione Graziella ETS"

ARTICOLO 1 – Costituzione

È costituita la "Fondazione Graziella ETS". La Fondazione è un Ente del Terzo Settore ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni. La Fondazione opera senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione richiede l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

La Fondazione svolge in via principale attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, in particolare:

- lett. a) interventi e servizi sociali;
- lett. d) educazione e formazione;
- lett. u) cooperazione allo sviluppo;
- lett. v) beneficenza;

ARTICOLO 2 - Sede, delegazioni ed uffici

1. La Fondazione ha sede in Arezzo, via E. Rossi n. 9.

2. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ARTICOLO 3 – Scopi e attività di interesse generale

La Fondazione è priva di scopo di lucro e persegue in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, la Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sanitari;
- educazione, istruzione e formazione;
- cooperazione allo sviluppo;
- beneficenza, sostegno a persone in condizioni di fragilità e interventi umanitari.

Le attività sono svolte prevalentemente a favore di popolazioni svantaggiate, sia in ambito nazionale che internazionale.

La Fondazione ha inoltre lo scopo di soddisfare l'esigenza di promuovere un movimento di solidarietà volto alla protezione di ogni essere umano bisognoso di aiuto, assistenza e tutela.

La Fondazione potrà perseguire lo scopo sociale anche aderendo e/o partecipando e/o collaborando ad altri enti (assistenziali, scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero) ed a iniziative realizzate e gestite da altri terzi.

La Fondazione potrà organizzare raccolta di fondi ai sensi dell'art.7 CTS, per il perseguimento degli scopi sopra indicati.

La fondazione può avvalersi del supporto di volontari ai sensi dell'art.17 CTS.

La Fondazione, nel perseguimento del proprio scopo, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune, anche attività di carattere commerciale purché accessori.

ARTICOLO 4 – Attività diverse

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei limiti quantitativi e qualitativi previsti dalla normativa ETS ed hanno carattere secondario e strumentale.

Pertanto la Fondazione potrà svolgere, in via strumentale ed accessoria an-

9

corché non in forma esclusiva le seguenti attività:

- a) stipulare accordi con Istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura connessi con gli scopi indicati dal precedente art. 3 del presente Statuto.
- b) svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- c) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- d) promuovere e organizzare seminari, stabilmente e/o saltuariamente, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo eventualmente alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il mondo della cooperazione nazionale e internazionale a favore delle popolazioni del terzo mondo;
- g) sostenere le attività di assistenza, educative, di progettazione e di studio sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
- h) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;
- j) istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca in modo da essere un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai lavori in Italia e all'estero;
- k) curare l'attività editoriale, anche attraverso la divulgazione a mezzo stampa dei obiettivi raggiunti, dei progetti e degli studi e ricerche proprie nonché l'edizione di opere di terzi;
- l) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;
- m) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- n) stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e ai punti precedenti;
- p) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei propri fini;
- r) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- w) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

ARTICOLO 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni e dalle risorse destinate in modo stabile al perseguimento delle finalità statutarie ed è vincolato a tale scopo.

Il patrimonio è vincolato in modo permanente al perseguimento delle finalità statutarie.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

– dal fondo di dotazione, il quale può essere costituito dai conferimenti in denaro o da beni mobili e immobili, o da altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi statutari, effettuati dai Fondatori con espressa destinazione al patrimonio.

Il fondo di dotazione iniziale è stabilito in euro 30.000 (trentamila);

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione con espressa destinazione al patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni, donazioni o disposizioni testamentarie effettuate da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte delle rendite e degli avanzi di gestione che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sia destinata a incremento del patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato italiano o da altri Stati, nonché da enti territoriali, enti pubblici o persone giuridiche internazionali, sovranazionali o comunque di diritto pubblico o privato, di qualsiasi genere e natura, con espressa destinazione al patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile e non può essere distribuito, neppure in modo indiretto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 6 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito dall'insieme delle risorse economiche destinate al finanziamento delle attività statutarie e al funzionamento dell'ente, non vincolate a incremento del patrimonio.

Il fondo di gestione è alimentato:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione e dalle attività dalla stessa svolte, che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- dalle donazioni, erogazioni liberali o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- dai contributi, sovvenzioni, finanziamenti o liberalità attribuiti alla Fondazione dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, di qualsiasi genere e natura, che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- dalle quote, contributi o apporti, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori o da altri soggetti;
- dalle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché dalle eventuali attività diverse esercitate nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, oltre che da ogni altra forma di sostegno o finanziamento, diretto o indiretto, comunque finalizzata al perseguimento delle finalità statutarie.

Le risorse del fondo di gestione sono integralmente impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione delle attività di interesse generale e delle altre attività statutarie, nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 7 – Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il 30 novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso.
3. Il bilancio di esercizio è redatto annualmente secondo la modulistica e i principi previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresen-

tante legale della Fondazione o da membri del Comitato Esecutivo possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati solo con espressa approvazione del Consiglio di Amministrazione; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

5. Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre Fondazioni che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

6. Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse.

ARTICOLO 8 – I Componenti della Fondazione

I Componenti della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Co-Fondatori;
- Sostenitori;

ARTICOLO 9 Fondatori

Sono Fondatori originale della Fondazione la famiglia Gori e Buoncompagni, quali nuclei familiari dei soggetti istitutori come individuati nell'atto costitutivo originale. I diritti attribuiti ai Fondatori dal presente statuto sono esercitati da un rappresentante di ciascuna famiglia con atto scritto. In caso di decesso, inabilità, impedimento di qualunque natura o rinuncia del rappresentante stesso la famiglia di appartenenza provvede alla nomina del nuovo ai Fondatori compete la nomina dei componenti dell'Organo di Amministrazione della Fondazione e, ove necessario, la deliberazione di ulteriori versamenti o contributi a favore della Fondazione.

L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniquale volta si renda necessario nonché nei casi di decadenza o cessazione anticipata dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta inviata ai Fondatori, anche tramite posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno.

L'Assemblea può riunirsi sia in Italia sia all'estero e può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione alla discussione e l'espressione del voto.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Fondatori e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica.

ARTICOLO 10 – Co-Fondatori e Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Co-Fondatori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla Fondazione.

La qualifica di Co-Fondatore dura per il periodo indicato nella delibera di no-

mina del Consiglio di Amministrazione.

Ai Co-Fondatori è attribuita la possibilità di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione.

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti italiani o stranieri, che condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla vita della fondazione con donazioni e supporto occasionali.

La qualifica di Sostenitore dura per il solo periodo, ovvero per il solo anno di riferimento, per il quale il contributo è stato versato.

ARTICOLO 11 - Esclusione e recesso

L'Organo di Amministrazione può deliberare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione dei soggetti aderenti alla Fondazione diversi dai Fondatori (ovvero i Co-Fondatori e Sostenitori), per gravi e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dal presente Statuto o da regolamenti interni, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato versamento dei contributi o dei conferimenti eventualmente assunti nei confronti della Fondazione;
- comportamenti contrari alle finalità, ai principi o al buon nome della Fondazione;
- condotte incompatibili con il dovere di collaborazione leale con gli organi e con gli altri aderenti.

L'esclusione è deliberata previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato e concessione di un termine congruo per presentare eventuali osservazioni o difese.

Nel caso di enti o persone giuridiche, costituiscono altresì causa di esclusione:

- l'estinzione, per qualsiasi causa;
- l'apertura di procedure di liquidazione volontaria o giudiziale;
- il fallimento o l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I Fondatori e gli altri soggetti aderenti possono recedere dalla Fondazione in qualsiasi momento, ai sensi dell'articolo 24 del Codice civile, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti della Fondazione e il mancato diritto alla restituzione di quanto conferito.

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, salvo il caso di comportamenti gravemente lesivi degli interessi, delle finalità o dell'immagine della Fondazione ovvero di grave e reiterata violazione degli obblighi statuari.

L'esclusione di un Fondatore è deliberata dall'Organo di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, escluso il voto del Fondatore interessato.

ARTICOLO 12 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Organo di amministrazione (Consiglio di Amministrazione);
- il Presidente e Vice-Presidente;
- l'Organo di controllo e/o il revisore legale dei conti, se nominati ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 117/2017;

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Ai soli componenti dell'Organo di controllo e al Organo di Revisione legale dei conti è riconosciuto un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 13 – Presidente e Vice Presidente della Fondazione

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi compo-

nenti. Resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, fissa annualmente le direttive dell'attività della Fondazione e vigila sul corretto funzionamento dell'ente.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente, se nominato.

ARTICOLO 14 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a dieci.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dai Fondatori e, se presenti, dai Co-Fondatori, e restano in carica per tre esercizi; essi sono rieleggibili.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori operano a titolo gratuito salvo rimborso delle spese documentate e sostenute per l'esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto dello statuto e delle finalità istituzionali.

In particolare:

- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo della Fondazione nei termini previsti dal presente Statuto;
- definisce i programmi e le attività della Fondazione;
- nomina e revoca il Presidente e vice Presidente;
- nomina e revoca il Direttore Generale, determinandone funzioni, poteri e trattamento economico, nel rispetto della normativa vigente e dei principi del Terzo Settore;
- delibera sull'esercizio delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'ente.
- nomina al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 30 del d.lgs. 117/2017, nomina un Organo di controllo, che può essere monocratico o collegiale, determinandone la composizione, la durata in carica e, se previsto, il compenso nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge;
- Al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 31 del d.lgs. 117/2017, nomina il Revisore legale dei conti o una società di revisione, determinandone i compiti e, se previsto, il compenso secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge
- nomina i Co-Fondatori e ne regola l'adesione;
- nomina i Sostenitori e ne regola l'adesione;
- Al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 31 del d.lgs. 117/2017, nomina il Revisore legale dei conti.

ARTICOLO 15 – Convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione deve avvenire senza obblighi di forma, mediante mezzi idonei, almeno dieci giorni

prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza, la comunicazione può essere inviata anche il giorno precedente.

2. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione, che deve comunque svolgersi in territorio italiano. Può altresì indicare giorno e ora della seconda convocazione, eventualmente fissata lo stesso giorno della prima, con un intervallo di almeno un'ora. Le riunioni possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile identificare i partecipanti e garantire il diritto di intervento.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. Ciascun componente ha diritto di voto e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto per le modifiche statutarie, che richiedono la maggioranza dei tre quarti dei membri del Consiglio. Qualora i presenti siano in numero pari, il voto del Presidente vale doppio.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Se anche il Vice Presidente è assente, la riunione è presieduta dal consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.

6. Delle riunioni del Consiglio è redatto un verbale, sottoscritto da chi presiede il Consiglio e dal segretario.

ARTICOLO 16 – Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone le funzioni, i poteri e l'eventuale compenso, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Il Direttore Generale ha il compito di curare la ordinaria amministrazione della Fondazione, nel rispetto delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dello Statuto.

3. Il Direttore Generale provvede, in particolare, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, alla gestione operativa della Fondazione e al coordinamento degli organi e del personale eventualmente nominato.

4. Il Direttore Generale riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, sui risultati raggiunti e su eventuali criticità.

5. Il Direttore Generale può essere retribuito mediante compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di non lucratività propri del Terzo Settore.

ARTICOLO 17 – Organo di controllo e revisione

1. Il Consiglio di Amministrazione, al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 30 del d.lgs. 117/2017, nomina un Organo di controllo, che può essere monocratico o collegiale, determinandone la composizione, la durata in carica e, se previsto, il compenso nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. L'Organo di controllo ha il compito di:

- a) vigilare sull'osservanza della normativa vigente e del presente Statuto;
- b) assicurare il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) verificare la regolarità contabile e la corretta gestione del patrimonio e delle risorse della Fondazione.

3. L'Organo di Controllo può esercitare anche funzioni di revisione legale ove ne ricorrano i presupposti di legge.

4. Al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 31 del d.lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore legale dei conti o una società di revisione, determinandone i compiti e, se previsto, il compenso secondo

do le modalità e i limiti stabiliti dalla legge.
5. L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti riferiscono al Consiglio di Amministrazione sulle attività di revisione svolta e sulle eventuali anomalie riscontrate, mediante apposita relazione scritta.

ARTICOLO 18 – Scioglimento

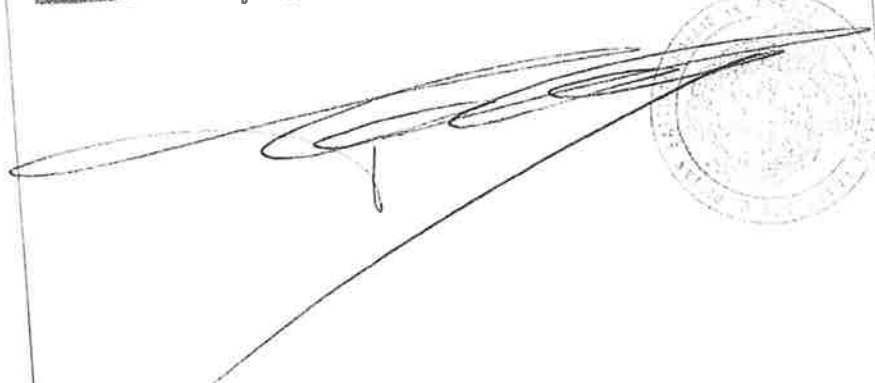
In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o affini, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Firmato: GORI ELEONORA
FRANCESCO CIRIANNI Notaio

REGISTRATO AD AREZZO, ADDI 01/04/2026 AL N. 3618
SERIE IT

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE MUNITO DELLE PRESCRITTE
FIRME. NEI MIEI ROGITI E RILASCIASI PER USO R.U.N.T.S.

- 7 MAG 2026 -

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the lower half of the page. To the right of the signature, there is a circular notary seal, partially obscured by the signature. The seal contains text around its perimeter, including "NOTAIO" and "AREZZO".

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 del D. Lgs. n. 82/2005 .

